

**PROVINCIA DI BENEVENTO**

**COMUNE DI FAICCHIO (BN)**

**SCHEMA**

**DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DI SEGRETERIA**

**TRA LA PROVINCIA DI BENEVENTO E IL COMUNE DI FAICCHIO (BN)**

L'anno duemilaventiquattro, addì ... del mese di ..., tra la Provincia di Benevento, C.F. ..., legalmente rappresentato dal Presidente pro tempore Nino Lombardi, ed il Comune di Faicchio C.F. ... legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Nino Lombardi ....., si conviene e si stipula quanto segue;

**PREMESSO**

l'Amministrazione Provinciale di Benevento con delibera di Consiglio Provinciale n. ... del ..., esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrazione Comunale di Faicchio con delibera di Consiglio Comunale n. ... del ..., esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata, ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D.Lgsvo n. 267/2000, nonchè nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4 dicembre 1997 e hanno approvato il testo della presente Convenzione.

**ART. 1 - OGGETTO E FINE**

La Provincia di Benevento, classe IA, e il Comune di Faicchio (BN), classe III, stipulano la presente Convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

**ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE**

La Provincia di Benevento assume la veste di ente capo convenzione.

Si dà atto che la Segreteria Generale della Provincia di Benevento è coperta con un Segretario titolare la Dott.ssa Iacobellis Maria Antonietta.

**ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO**

Al Presidente dell'Ente Capo convenzione compete:

- la nomina e la revoca del Segretario;
- l'erogazione della retribuzione di risultato come specificato dal successivo art. 6;
- l'autorizzazione al Segretario Generale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno in materia le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/1999, 164/2000, 113/2001 dell'Agenzia Segretari Comunali.

Nell'eventualità dello scioglimento del Servizio convenzionato, il Segretario Generale rimane titolare della sede dell'Ente capofila Provincia di Benevento, salvo diversa opzione esercitata dal titolare della Segreteria.

#### ART. 4 - MODALITÀ OPERATIVE

Con la presente Convenzione gli enti sopraindicati prevedono che un unico Segretario Generale presti la sua opera in entrambi tutti gli Enti.

#### ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Ente per un numero di ore lavorative proporzionale nella misura dell'80% a favore della Provincia di Benevento e del 20% a favore del Comune di Faicchio, a ragione delle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e della complessità delle problematiche degli enti stessi (cfr. ARAN - SG34, ove si scrive "la materia dell'orario di lavoro dei segretari comunali trova la sua fondamentale regolamentazione nell'art.19 del CCNL del 16.5.2001 che ha previsto una disciplina sostanzialmente identica a quella già prevista per la dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 10.4.1996. Tale clausola contrattuale ha introdotto, come è noto, un sistema basato sulla autoresponsabilizzazione del segretario. In tale ambito, non è prevista alcuna quantificazione complessiva dell'orario di lavoro del segretario, neppure attraverso la sola definizione di un limite massimo di durata delle prestazioni lavorative dovute. Spetta, invece, al segretario la organizzazione complessiva del proprio tempo di lavoro, in modo da assicurare il completo soddisfacimento dei compiti affidati e degli obiettivi assegnati").

Il calendario dei giorni sarà stabilito, in proporzione alle quote di partecipazione innanzi indicato, di comune accordo tra il Presidente della Provincia di Benevento ed il Sindaco di Faicchio e il Segretario Generale, e potrà essere variato con le medesime modalità per necessità di servizio.

#### ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

L'Ente capo convenzione Provincia di Benevento provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Generale e al recupero, con cadenza semestrale, delle spese a carico del Comune di Faicchio in convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Generale graviterà su ciascun Ente nella seguente proporzione: 80% sulla Provincia di Benevento e 20% sul Comune di Faicchio.

In particolare:

- ai fini dell'indennità di risultato al Segretario Comunale spetta quanto previsto dall'art. 42, del CCNL Segretari del 16.5.2001, liquidato dall'Ente capo convenzione Provincia di Benevento entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e comunque una volta acquisito il giudizio scritto dal Sindaco del Comune di Faicchio sull'operato dello stesso; la somma attribuibile viene calcolata sulla base della ripartizione proporzionale del monte salari tra gli Enti;

- è fatta salva l'attribuzione di ulteriori e diverse indennità assegnabili in ragione di specifiche attribuzioni affidate al Segretario dal Presidente della Provincia e dal Sindaco di Faicchio. In tal ultimo caso il compenso spettante incombe a carico del singolo Ente affidatario;

- le giornate di formazione e le relative eventuali spese di missione sono ripartite proporzionalmente tra i due Enti.

Per quanto concerne i diritti di rogito o segreteria, di cui all'art. 21 del D.P.R. n.465 del 4.12.1997, spettano al Segretario Generale, o al Vice Segretario, nei limiti di legge e del CCNL in base alle funzioni rogatorie esercitate nei Comuni, come previsto dall'art.10 del D.L.90/2014, convertito in Legge n.114/2014. A tal fine ciascun Ente, dove non sia prevista la figura dei dirigenti, provvede a pagare le proprie spettanze in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento. A tal fine il Comune di Faicchio trasmetterà mensilmente, o con altra periodicità in base alle proprie esigenze, alla Provincia di Benevento il valore e le corrispondenti somme relative dei diritti spettanti in base ai rogiti effettuati. Tali somme verranno inserite nel primo stipendio utile in favore del beneficiario.

Il rimborso delle spese di viaggio (secondo le tariffe ufficiali ACI) per l'accesso, da parte del Segretario Generale alla sede di Faicchio, di cui all'art. 10, comma 3, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, è ripartito in parti uguali.

Viene autorizzato, pertanto, il Segretario Generale, all'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo gli enti collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'Amministrazione Provinciale. Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio di Faicchio da Benevento pari a Km. 40 (quaranta) dovranno essere documentate mediante attestazione del Segretario Generale e saranno liquidate esclusivamente per raggiungere una sede di servizio dall'altra sede, e non per raggiungere la sede lavorativa dalla abitazione del Segretario.

#### ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra il Presidente della Provincia ed il Sindaco del Comune di Faicchio, che opereranno in accordo con il Segretario Generale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio associato di Segreteria e la puntuale esecuzione della presente Convenzione.

#### ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

La presente Convenzione potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Per coincidente volontà degli Enti convenzionati, previa deliberazione consiliare. In questo caso la Convenzione cessa di produrre ogni effetto dalla data della deliberazione con cui il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia prende atto dello scioglimento della Convenzione stessa;

- Recesso unilaterale del Presidente della Provincia o del Sindaco neoeletto manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina del Segretario da parte di uno dei Comuni interessati alla convenzione in caso di elezioni amministrative, in applicazione del D.P.R. n.465/97 (gli effetti del recesso decorreranno non prima del sessantunesimo giorno e non oltre il centoventesimo dall'insediamento del Sindaco);

- Recesso unilaterale di uno degli Enti contraenti da adottare con atto deliberativo di Consiglio, con un preavviso di almeno 10 giorni dalla ricezione della delibera da parte dell'altro ente.

In caso di scioglimento anticipato della Convenzione, ai sensi della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione Nazionale dell'AGES n. 150, del 15.07.99, il Presidente della Provincia e il Sindaco hanno la possibilità di definire d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale ente tra quelli già facenti parte della Convenzione il Segretario deve essere nominato. Ove non si addivenga all'accordo tra il Presidente della Provincia e il Sindaco ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità dell'Ente capofila della convenzione Provincia di Benevento, salvo diversa opzione da parte del Segretario.

La presente Convenzione, in copia autentica, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Organi Consiliari deliberanti, e gli atti relativi alla sua stipulazione, alla sua modifica, allo scioglimento anticipato della stessa, andranno trasmessi all'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali presso il Ministero per l'Interno essendo la Convenzione di Segreteria una Convenzione di classe I A e all'Agenzia dei Segretari Comunali della Campania presso la Prefettura di Napoli, per i provvedimenti di competenza (Vedi, T.A.R. Piemonte, sentenza n. 2739 del 5 luglio 2006).

#### ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione è classificata in Segreteria Generale di classe I A, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario, in quanto già l'ente capofila è di classe I A.

#### ART. 10 - REGISTRAZIONE

La presente Convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

#### ART. 11 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei due Enti in quanto compatibili, nonché delle deliberazioni del M.I. ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali.

Letto, confermato e sottoscritto (firmata digitalmente)

Provincia di Benevento \_\_\_\_\_

Comune di Faicchio (BN) \_\_\_\_\_